



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 685

AREA AMMINISTRATIVA

Politiche Sociali

Determina registrata in data 16/12/2024

OGGETTO: RETTA ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA FINO A MARZO 2025

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 28.01.2022, con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dirigente l'incarico di direzione dei Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- la L. n. 184/1983, così come modificata dalla L. n. 149/2001 “Modifiche alla L. n. 184/1983 ed al titolo VIII del libro primo del codice civile”, sancisce, all'art. 1, il diritto del minore di crescere ed essere educato nella sua famiglia;

- a tale scopo, devono essere disposti interventi di sostegno ed aiuto alla stessa, con particolare riguardo ai nuclei familiari a rischio;

- l'art. 2 della suindicata legge prevede che il minore, temporaneamente, privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, disposti ai sensi dell'art. 1, sia affidato ad un'altra famiglia o in subordine ad una comunità di tipo familiare o in mancanza in un istituto;

VISTA la L.R. 24.05.2006, n. 12, intitolata “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari”, che prevede, tra gli interventi di assistenza, il sostegno alla famiglia ed ai minori in essa inseriti, prevedendo interventi volti a promuovere lo sviluppo evolutivo dei minori in situazione di difficoltà familiare, fornendo servizi e prestazioni di sostegno ai nuclei stessi;

ATTESO che, in situazioni di grave disagio familiare, nonostante gli interventi di sostegno e supporto, previsti dalla L.R. n. 12/2006, ove non sia possibile il mantenimento del minore nel suo nucleo, sono attivati interventi di sostituzione, di norma temporanei, della famiglia, da concordarsi con il Tribunale dei Minorenni;

PRESO ATTO che i dati relativi ai minori ed alla struttura vengono indicati, esclusivamente, nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, in ottemperanza del D.Lgs.10.08.2018, n.101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", ai fini di tutela dei minori stessi;

RICHIAMATO il provvedimento n. 791/21VG, cron. 56/2022, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, dove si dispone la collocazione in struttura di tipo riabilitativo psicosociale del minore G.G.B., in modo da offrire un'opportunità per il futuro, vista la difficile situazione familiare;

RILEVATO che l'individuazione della struttura di accoglienza, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, vista la difficile situazione del minore, è stata effettuata in accordo con il Tribunale dei Minorenni di Genova, il dipartimento di Salute Mentale Asl2 e L'Ufficio scrivente stesso;

ATTESO che la struttura interessata è la Comunità Alloggio Minori in Difficoltà “Giovanni Paolo II” comunità Socio Educativa Integrata di Pescolanciano (IS) della Cooperativa Sociale IGEA, con sede legale in Vercelli, Via degli Oldoni n.14, P.Iva e C.F. 02692760024;

RITENUTO, quindi, di confermare il suindicato inserimento in struttura a decorrere dal mese di Dicembre 2024 e per l'anno 2025;

RITENUTO di impegnare, a tal fine, le somme indicate nell'allegato del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 13 del GDPR, il nuovo regolamento UE sulla privacy, che impone di informare l'interessato circa i diritti e le facoltà, che gli sono proprie, in relazione ai dati personali da parte del titolare del trattamento;

DATO ATTO che, con Decreto Sindacale n.13 del 12.07.2024, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE2016/679, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (esterno al Comune), nella persona dell'Avv.to Massimo Ramello;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024 2025-2026;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

1. di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, per i motivi espressi in narrativa, a confermare l'inserimento presso la Comunità Alloggio Minori in Difficoltà "Giovanni Paolo II" comunità Socio Educativa Integrata di Pescolanciano (IS) della Cooperativa Sociale IGEA, del minore G.G.B. come da Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova;

2. di IMPEGNARE la relativa somma sul Bilancio di previsione 2024-2026, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
Cooperativa Sociale IGEA	2024	2049	12011	3790	364	99	4.244,52	B4D4DFD8AC
Cooperativa Sociale IGEA	2025	2049	12011	3790	364	99	16.102,80	B4D4DFD8AC

3. di DARE ATTO che:

- gli impegni di spesa oggetto della presente determinazione saranno esigibili negli anni: 2024-2025;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

4. di DARE ATTO, altresì, che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;

5. di DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

7. di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Sandra PEREGO